

STATUTO

DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

MANO AMICA

GRUPPO SALESE DI IMPEGNO SOCIALE – O.D.V.

codice fiscale: 90133080276

Art. 1 – Costituzione e Sede

- 1.1** E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: MANO AMICA – GRUPPO SALESE DI IMPEGNO SOCIALE – O.D.V., chi in seguito sarà denominata l'Associazione;
- 1.2** I contenuti e la struttura dell'Associazione, sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa, alla vita dell'associazione stessa. L'Associazione non ha alcuna connotazione politica o religiosa, pur nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla costituzione repubblicana, ciò per salvaguardare la sua reale autonomia e la sua vera funzione sociale.
- 1.3** La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.4** L'Associazione ha Sede in 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE) – Via Roma, 1 – c/o Villa Farsetti.
- 1.5** Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la Sede nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 2 – Finalità

2.1 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione di cittadinanza attiva e di integrazione sociale;
- Svolgere attività di tutela delle persone in difficoltà sociale;
- Promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della sussidiarietà fra le persone;
- Promuovere azioni di solidarietà mirate al superamento delle condizioni di povertà;
- Preparare, accompagnare ed indirizzare attraverso una opportuna formazione, tutti coloro che vogliono portare il loro sostegno volontario nei settori operativi.

2.2 Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 08.11.2000 n. 328 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 05.02.1992 n. 104 ed alla L. 22.06.2016 n. 112 e successive modificazioni (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 – art. 5, comma 1, lettera a);
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14.02.2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 06.06.2001 e successive modificazioni (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 – art. 5, comma 1, lettera c);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28.03.2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 – art. 5, comma 1, lettera d);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 – art. 5, comma 1, lettera i);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 – art. 5, comma 1, lettera l);
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18.08.2015 n. 141 e successive modificazioni (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 – art. 5, comma 1, lettera s);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19.08.2016 n. 166 e successive modificazioni, od erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 – art. 5, comma 1, lettera u);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Interventi e Servizi Sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della L. 08.11.2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 05.02.1992 n. 104 ed alla L. 22.06.2016 n. 112 e successive modificazioni;
- Interventi e prestazioni socio-sanitarie consentite agli enti del Terzo settore ed in particolare i trasporti sociali;
- Interventi socio-educativi a supporto dell'istruzione scolastica, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- Servizi di ausilio al trasporto scolastico e sociale, compreso l'eventuale accompagnatore su tratte dove ci sono bambini in età non scolare (scuola materna) e dove necessita il controllo;
- Servizi di pre-scuola nella scuola materna e primaria;
- Servizi di vigilanza scolastica "nonni-vigile";
- Servizi di distribuzione di comunicazioni di interesse sociale e/o di eventi.

2.3 Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2.4 L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.5 L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Associati all'Associazione

- 3.1** Sono associati all'Associazione, le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente statuto (fondatori), e le persone fisiche che ne fanno successiva richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
- 3.2** Il numero degli associati è illimitato.
- 3.3** Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
- 3.4** Criteri di ammissione e di esclusione degli associati:
- 3.4.1** Nella domanda di ammissione, l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve, lo Statuto dell'Associazione.
- 3.4.2** L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi associati, nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati all'Associazione.
- 3.4.3** Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:
- Per dimissioni volontarie;
 - Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - Per decesso;
 - Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - Per persistente violazione degli obblighi statutari.
- 3.4.4** L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente od al socio entro 60 giorni.
- 3.4.5** Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

- 4.1** Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 4.2** Gli associati hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e s.m.i.;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 Gli associati sono obbligati:

- Ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- A versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- A svolgere le attività preventivamente concordate;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

4.4 L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

4.5 La qualità di associato volontario, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

4.6 All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 5 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali fondi di riserva;
- Da eventuali erogazioni e donazioni;
- Da lasciti destinati ad incremento del patrimonio, con il beneficio d'inventario.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

Art. 6 – Organi Sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali ed i collegi di controllo e garanzia, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 – Assemblea degli associati

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente;

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione;

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo o del cinquanta per cento degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. Gli associati possono farsi rappresentare in

assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per associato.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- fissa l'ammontare della quota associativa;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.4 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

7.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.6 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

7.7 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, con la presenza dei tre quarti degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.8 Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

- 8.1** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 8.2** Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente.
- 8.3** Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 8.4** Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea:
- amministra l'organizzazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - elegge il presidente ed il vice presidente;
 - nominare il segretario (eventualmente il tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non associati;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Runt;
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati da Presidente, per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee con voto consultivo;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

8.5 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio, devono avvenire tramite la nomina dell'Assemblea degli associati. I componenti così nominati, scadono con gli altri componenti.

Art. 9 – Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 Il Presidente:

- Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
- Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quanto la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea

convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati, scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- Elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione di un associato;
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 11 – Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Garanti, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati, scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Garanti:

- Ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione od i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- Giudica ex bono et equo, senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Art. 12 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali, dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti e dell'eventuale Collegio dei Garanti, sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13 – Bilancio

13.1 Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo giorno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno.

13.2 I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.3 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.4 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.5 L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 14 – Bilancio Sociale

14.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 15 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

15.1 Le proposte di modifica allo statuto, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno il dieci per cento degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

15.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le

indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117.

Art. 16 – Libri Sociali

16.1 L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati è tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

16.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 18 – Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.

Art. 19 – Norma transitoria

- 19.1** Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.
- 19.2** A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117.
- 19.3** L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.